

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Registro Generale

n

430

del

14/2/2019

Registro di struttura

n

92

del

14/2/2019

OGGETTO: Indizione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura di gara tramite ricorso al MEPA, Lotto unico, per la Fornitura Triennale di Dosimetri, occorrenti al personale della ASL ROMA 1 esposto alle radiazioni ionizzanti, per un importo complessivo a base d'asta di € 39.000,00=I.E. – CIG: YEF271BCB1;

STRUTTURA PROPONENTE: *Dipartimento Tecnico Patrimoniale – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ASL ROMA 1*

Centro di costo: 221

L'estensore: Sig. Flavio De Girolami

*Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.*

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa.

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile degli Acquisti  
della U.O.C. ABS

Direttore Provvisorio Dipartimento  
Tecnico Patrimoniale

(Dott. Mario Fabrizi)

(Dott. Mario Fabrizi)

(Ing. Paola Brazzoduro)

data

12/2/2019

data

12/2/2019

data

12.2.19

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI

NO

Il Presente provvedimento si compone di n. 17 pagine di cui n. 14 pagine di allegati.

Il Responsabile degli Acquisti ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,

- Vista** la circolare n. 4 del 18/03/2016, con la quale la Direzione Aziendale autorizza ad adottare determinazioni dirigenziali per l'acquisto di beni e servizi nel limite massimo dell'importo di € 40.000,00 Iva esclusa;
- Vista** la deliberazione n. 952 del 25/10/2017 con la quale il Direttore Generale ha delegato al Dr. Mario Fabrizi Dirigente Amministrativo i poteri decisionali in merito alle procedure di acquisto di beni e servizi di valore inferiore agli € 40.000,00 IVA esclusa, da effettuarsi direttamente e autonomamente mediante l'adozione di Determinazioni Dirigenziali;
- Visto** il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 22/01/2019, inerente l'Avviso del 10/01/2019 "REGOLAMENTO SUI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INDEROGABILI;
- Dato Atto** che, con prot. 17487 del 04/02/2019, la Responsabile della U.O.C. Logistica, Ing. Paola Brazzoduro, ha richiesto l'attivazione di una procedura d'acquisto circa l'affidamento del servizio di Dosimetria per il personale della ASL ROMA 1 esposto alle radiazioni ionizzanti, nota acquisita agli atti del procedimento;
- che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nonché alle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza si è ottemperato alla generazione dei relativo CIG: YEF271BCB1;
- RAVVISATO** che, la vigente normativa in materia di acquisizione beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede:
- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzi qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma ( art. 26, comma 3, Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006 );
  - l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al Mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia ( art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge 94/2012);
- ACCERTATA** la presenza sul Mercato Elettronico (MEPA) di operatori economici abilitati al bando di riferimento SERVIZI - MONITORAGGI E VERIFICHE PER LE STRUTTURE SANITARIE E DI RICERCA;
- RITENUTO** pertanto opportuno indire, tramite ricorso al Mercato elettronico della PA, una procedura di gara, Lotto Unico, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso per la Fornitura Triennale di Dosimetri occorrenti al personale della ASL ROMA 1 esposto alle radiazioni ionizzanti, per un importo presunto complessivo a base d'asta pari a € 39.000,00 iva esclusa;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa, in attuazione dei piani aziendali di miglioramento, come meglio specificati nelle premesse che precedono e che formano parte integrante del presente atto:




**ASL  
ROMA 1**

- **di indire**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite ricorso al MEPA, Lotto unico, la Fornitura Triennale di Dosimetri occorrenti al personale della ASL ROMA 1 esposto alle radiazioni ionizzanti, per un importo complessivo a base d'asta di € 39.000,00=I.E. – CIG: Y0426A83EB;
- **di aggiudicare**, la presente fornitura in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, previa verifica della rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnici indicati nel Fabbisogno e nel Disciplinare;
- **di approvare**, il disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, l'istanza di partecipazione, il Contratto Privacy e lo schema di offerta economica (Allegato n. 1 con i relativi allegati), allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;
- **di invitare**, tutti gli operatori abilitati al bando di riferimento "SERVIZI - MONITORAGGI E VERIFICHE PER LE STRUTTURE SANITARIE E DI RICERCA" individuati sul sistema Mepa;
- **di disporre**, che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

**Il Responsabile degli Acquisti  
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
(Dr. Mario Fabrizi)**

**Il Direttore provvisorio  
Dipartimento Tecnico Patrimoniale  
(Ing. Paola Brazzoduro)**

**Dipartimento Tecnico Patrimoniale**  
**U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi**  
Borgo S.Spirito,3 00193 Roma  
Tel. 06/68352228 – 4103  
e-mail: uocabse@aslroma1.it  
e-mail certificata: uocabs@pec.aslroma1.it

## **DISCIPLINARE**

Servizio di Dosimetria per il personale esposto alle radiazioni ionizzanti e per la rilevazione del Radon.

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA – DURATA CONTRATTUALE E SPESA PRESUNTA:**

Il servizio comprensivo della fornitura avrà durata triennale con decorrenza dall'affidamento.

Il fabbisogno è presunto e l'ASL Roma I può variarlo, nel rispetto dell'importo massimo stanziato.

Si precisa che la base d'asta in sede di offerta non potrà essere superata.

Lotto unico.

Totale spesa a base d'asta € 39.000,00 Iva esclusa. **CIG: YEF271BCB1.**

Si precisa che la base d'asta in sede di offerta non potrà essere superata.

La descrizione del materiale e del servizio oggetto della RDO sono riepilogati nel Capitolato Tecnico.

### **ART. 2 – CONDIZIONI DI FORNITURA:**

L'accettazione delle sotto indicate condizioni di fornitura ad integrazione di quelle già contemplate nel Capitolato Tecnico contenute nel BANDO "Servizi - Monitoraggi e Verifiche per le Strutture Sanitarie e di Ricerca" per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la Fornitura di beni è da ritenersi obbligatoria pena esclusione per la partecipazione alla RDO per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto.

Il contratto relativo alla fornitura di cui in oggetto dovrà intendersi in ogni caso anticipatamente risolto, se nel frattempo intervenga l'aggiudicazione di una gara aziendale, annuale o pluriennale, comprendente i prodotti in questione, o provvedimento della Regione Lazio di affidamento di gara centralizzata, o aggiudicazione di gara aggregata, recanti condizioni contrattuali più favorevoli.

### **ART. 3 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:**

La società concorrente dovrà allegare, nella sezione **tipo di richiesta AMMINISTRATIVA**, la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Contratto Privacy;

**ART. 4 – DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA – REQUISITI TECNICI:**

Gli articoli offerti dovranno essere come da Fabbisogno di Gara;

Nella sezione **tipo di richiesta TECNICA**, la società concorrente dovrà allegare le SCHEDE TECNICHE dei prodotti offerti e una breve descrizione del servizio, documentando il possesso dei requisiti tecnici richiesti.

**ART. 5 – FORMULAZIONE DELLE OFFERTE:**

Per tutti i prodotti presenti nel Capitolato tecnico, le società partecipanti dovranno indicare nel file Excel denominato Dettaglio Offerta Economica, presente nella sezione tipo di richiesta ECONOMICA, il prezzo unitario di ogni singolo bene, il prezzo totale, l'importo complessivo di fornitura, IVA esclusa, e tutte le altre informazioni richieste. Il prezzo totale proposto per la fornitura dei beni deve intendersi onnicomprensivo, e include il servizio di lettura dei dosimetri, il ritiro e la consegna, la comunicazione dei dati, e ogni onere e spesa (IVA esclusa) e deve essere espresso massimo con 2 decimali. Le quantità riportate nell'offerta economica indicano il numero totale dei dosimetri offerti nel triennio. Nell'offerta economica deve essere indicato anche il costo imputato all'ASL Roma 1 dei dosimetri non restituiti, relativamente a un fabbisogno presunto di 100 sui tre anni. Detto costo costituisce elemento del prezzo totale di aggiudicazione.

**ART. 6 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:**

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo, previa verifica della rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnici indicati nel Capitolato tecnico. Le offerte recanti prodotti ritenuti non idonei saranno escluse dalla procedura di acquisto. A tal fine il RUP potrà avvalersi di una commissione di gara.

**ART. 7 – CONFORMITA' DEI MATERIALI:**

L'accettazione della merce da parte dell'ASL Roma 1 non solleva il fornitore dalle responsabilità in ordine ai vizi dei materiali forniti non immediatamente rilevabili.

In caso di difformità quali/quantitativa dei prodotti, il fornitore sarà tenuto al ritiro o alla sostituzione, con riconsegna del materiale contestato entro e non oltre 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione scritta mezzo fax o mail dall'ASL Roma 1.

**ART. 8 – CONCLUSIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO:**

A seguito dell'aggiudicazione, l'ASL Roma 1 svolgerà secondo le modalità previste dal DPR 445/2000, la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. Il Documento di stipula generato dal mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (attualmente € 16,00 ogni 4 facciate /100 righe) che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario, la comprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.aslroma1.it all'attenzione della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Per tutte le modalità inerenti all'espletamento della gara, le Società dovranno attenersi a quanto disposto nel presente capitolato.

Qualora la società aggiudicataria non produca, entro il termine previsto, la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'aggiudicazione rimarrà senza effetto e la fornitura potrà essere aggiudicata al secondo classificato in graduatoria.

**ART. 9 – PAGAMENTI:**

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato nei termini di legge dall'ASL ROMA 1 in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo e conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, della Regione.

**ART. 10 – TERMINI DI CONSEGNA E PENALI:**

La società ha l'obbligo di consegnare i prodotti come indicato nel presente Capitolato, alle condizioni economiche e tecniche dell'aggiudicazione.

Il rifiuto del prodotto e la conseguente restituzione può verificarsi anche in tempi successivi alla consegna nel caso in cui si palesi nel corso del suo utilizzo qualche difetto non rilevabile all'atto della consegna. In tal caso i prodotti (anche se asportati dal loro imballaggio originario) verranno posti a disposizione del fornitore, che a proprie spese, è tenuto a provvedere al ritiro della merce oggetto di contestazione ed alla sostituzione immediata della stessa con eguale quantità di prodotto idoneo.

**ART. 11 – CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA:**

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la società aggiudicataria per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

In caso di ripetute inosservanze dei termini contrattuali l'Amministrazione si riserva la risoluzione del contratto senza che la società aggiudicataria abbia nulla da eccepire e salvo il risarcimento del maggior danno. Subentrerà nella fornitura la società risultata seconda aggiudicataria.

**ART. 12 – RISOLUZIONE DELLA FORNITURA:**

Il contratto è risolto ipso jure nei seguenti casi:

1. sospensione della fornitura per colpa dell'aggiudicatario;
2. recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti nel caso di consegne frazionate;
3. recidiva nella mancata sostituzione di prodotti giudicati non rispondenti ai requisiti richiesti nel presente capitolato.

Il contratto si intenderà risolto ipso jure anche per l'eventuale fallimento dell'aggiudicatario.



**ART. 13 – CONTROVERSIE:**

Per eventuali controversie il -FORO COMPETENTE è esclusivamente quello di Roma.

E' fatto obbligo comunque, all'impresa di non interrompere le forniture e di proseguirle secondo i termini contrattuali.

**ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO:**

La cessione parziale o totale del contratto è vietata, pena nullità. Il ricorso al subappalto è consentito a condizione che la società concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 ss. mm e ii;

**ART. 15 – CESSIONE DEI CREDITI:**

E' vietata, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del C.C. la cessione a terzi di crediti derivanti dai contratti stipulati a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.

**ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:**

Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm e ii;

La presentazione dell'offerta alla presente gara equivale alla dichiarazione di prestare consenso, ai sensi del D.Lgs sopra indicato, al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto.

**ART.17 – RICHIESTA CHIARIMENTI:**

Per la richiesta di chiarimenti fanno fede le date indicate nella RDO.

I chiarimenti di natura sia amministrativa che tecnica dovranno essere richiesti attraverso il Portale MEPA.

Per quelli di natura tecnica copia del chiarimento richiesto dovrà essere trasmesso all'indirizzo e-mail:

[FLAVIO.DEGIROLAMI@ASLROMA1.IT](mailto:FLAVIO.DEGIROLAMI@ASLROMA1.IT);

LA SOCIETA' \_\_\_\_\_



## CAPITOLATO TECNICO

Servizio di Dosimetria per il personale esposto alle radiazioni ionizzanti e per la rilevazione del Radon.

### **Fabbisogno bimestrale dosimetri per le radiazioni ionizzanti:**

750 dosimetri per il corpo intero, dei quali n. 30 anonimi;  
200 dosimetri per le estremità (bracciali), dei quali n. 20 anonimi;  
300 dosimetri per il cristallino con un rivelatore.

**Il servizio prevede la consegna bimestrale dei dosimetri nelle quantità su indicate, il ritiro degli stessi e la loro lettura, con trasmissione dei dati.**

### **Caratteristiche tecniche dei dosimetri**

Rivelatori a termoluminescenza in LiF (Mg, Cu, P)- GR200A, per radiazioni X,  $\gamma$  (gamma), e- con soglia di rivelazione non superiore a:

0,020 mGy per la dosimetria corpo intero / ambientale;  
0,020 mGy per la dosimetria individuale per le estremità e per il cristallino;

dose minima certificata non superiore a:

0,020 mSv per la dosimetria ambientale e personale corpo intero;  
0,020 mSv per la dosimetria individuale delle estremità e del cristallino;

incertezza statistica della minima dose certificata non superiore a:

25% per la dosimetria personale corpo intero;  
30% per la dosimetria individuale delle estremità;  
intervallo energetico da 20 KeV a 3 MeV, con dipendenza energetica <30%;

Il dosimetro personale per corpo intero deve contenere almeno 2 rivelatori ed un opportuno sistema di filtrazione in grado di fornire informazioni sull' energia della radiazione;

fading trascurabile e comunque inferiore al 5% a 25° C durante il periodo di controllo;

livelli di affidabilità ed accuratezza conformi alle specifiche richieste delle guide tecniche ENEA-EDP ed alle normative vigenti;

stabilità ed uniformità qualitativa nel tempo.

I dosimetri devono essere sigillati con materiale plastico trasparente per impedire manomissioni e/o contaminazioni con liquidi o polveri, a garanzia dell' attendibilità delle misura;

dall' esterno della custodia trasparente devono essere leggibili: numero identificativo, mese ed anno di controllo, codice datore di lavoro e sede lavorativa, oltre ai i dati di riconoscimento in chiaro del lavoratore (Cognome, Nome e Unità Operativa);

l'involucro dei dosimetri deve essere di colore diverso tra un periodo di assegnazione ed il successivo (almeno 2 colorazioni a rotazione).

Tutti i dosimetri devono essere sterilizzabili con le normali procedure di sterilizzazione adottate in sala operatoria.

I dosimetri per estremità (bracciali) devono essere:

sufficientemente morbidi ed adattabili a qualunque misura;

di dimensioni tali da poter essere indossati facilmente sotto i guanti chirurgici;

muniti di un sistema di chiusura tale da garantire che non scivolino dal polso durante l'utilizzo.

**Accessori:**

clip per i dosimetri corpo intero; clip e fascette per i dosimetri cristallino.

**Modalità di lettura dei dosimetri:**

La lettura dei dosimetri per corpo intero che deve essere fornita in termini di Hp (10) e Hp (0,07).

La lettura dei dosimetri per estremità deve essere fornita in termini di Hp (0,07); quella dei dosimetri per il cristallino in termini di Hp (3) o, in alternativa, Hp (0,07).

La taratura dei dosimetri deve garantire la riferibilità a campioni primari tramite un laboratorio accreditato LAT ACCREDIA o istituto europeo equivalente.

La gestione dei dosimetri e delle relative risposte di esposizione dovrà essere sia di tipo elettronico che cartaceo. I dosimetri devono pervenire suddivisi per Unità Operativa con allegato il modulo nominativo firme consegnato/restituito.

La ditta deve garantire idonee modalità di archiviazione dei dati di esposizione e relative curve di lettura (glow-curves) di modo che i dati e le curve di lettura siano conservati per almeno 5 anni (descrivere le modalità di archiviazione).

La ditta deve indicare le modalità di gestione di eventuali dosimetri smarriti o deteriorati, specificando le modalità di addebito. In ogni caso, l'addebito non potrà avvenire prima di 6 mesi dalla scadenza del bimestre di assegnazione.

**Modalità di fornitura:**

La fornitura è bimestrale. La spedizione e il ritiro dei dosimetri deve essere espletato a mezzo Corriere Espresso, almeno 10 giorni lavorativi prima del bimestre di utilizzo. I dosimetri dovranno essere consegnati all'U.O.S.D Fisica Sanitaria e specificatamente:

I dosimetri per i lavoratori del Presidio Ospedaliero S. Spirito, Oftalmico e dei Presidi Territoriali, ex ASL Roma E all'ufficio dell'Ospedale S. Spirito, via Borgo S. Spirito 3.

I dosimetri per i lavoratori del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri e della ex ASL RM A, alla Fisica Sanitaria presso il Presidio stesso, via G. Martinotti, 20, Pad. D piano -2.

Il ritiro dei dosimetri deve avvenire, a mezzo corriere, presso gli stessi uffici, previa comunicazione a mezzo fax o e-mail dell'U.O. Fisica Sanitaria, entro 24 ore dalla comunicazione stessa.

I risultati nominali dei dosimetri devono pervenire entro 20 giorni dal ritiro. Comunicazione immediata (entro 5 giorni lavorativi dal ritiro) a mezzo fax o e-mail del superamento dei pertinenti limiti di dose all'Esperto Qualificato e al Responsabile dell'U.O. Fisica Sanitaria. Il superamento delle soglie di attenzione (pari a 1/12 dei pertinenti limiti annuali) deve essere comunicato entro 10 giorni lavorativi dal ritiro all'Esperto Qualificato e al Responsabile dell'U.O. Fisica Sanitaria, con le modalità di cui sopra. In entrambi i casi, se il superamento riguarda la dose al corpo intero, fornire le percentuali relative di radiazione ad elevata e bassa penetrazione.

**Fabbisogno annuale, caratteristiche tecniche dei rivelatori per il Radon e modalità di fornitura:**

Fabbisogno annuale: rivelatori per il Radon del tipo passivo a tracce CR 39 fornitura annua di circa 240 dosimetri. Rivelatori per il Radon del tipo passivo a tracce CR 39. Il fabbisogno è di circa 60 rivelatori a quadrimestre per una fornitura annua di circa 240 dosimetri. La UOSD Fisica Sanitaria provvederà alla richiesta periodica dei rivelatori che dovranno pervenire e ritirati presso la propria sede del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri. La spedizione e il ritiro dei dosimetri deve essere espletato a mezzo Corriere Espresso.

**ASL ROMA 1**

**U.O.S.D. FISICA SANITARIA**

**Responsabile: Dr. Assunta Petrucci**

Via Martinotti n. 20 – 00135 Roma

Tel. 06 33063094 – Fax 06 33062422

[assunta.petrucci@aslroma1.it](mailto:assunta.petrucci@aslroma1.it)



## PATTUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(artt. 4, paragrafo 8, 28 del Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016)

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede legale in Borgo Santo Spirito 3, rappresentata dal suo legale rappresentante (Direttore Generale), Dott. Angelo Tanese,

E

Soc. ...., rappresentata .....

Premessa

- l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Titolare) riferibili agli interessati, sia utenti di servizi aziendali che dipendenti dell'Azienda;
  - il servizio affidato al Fornitore ..... in forza di..... implica il trattamento di dati personali e il Titolare è tenuto, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, a fornire legittimazione (autorizzazione) al Fornitore al fine di consentirgli di effettuare il trattamento di soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per l'esecuzione del medesimo servizio;
  - ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016), il soggetto che effettua il trattamento per conto del Titolare del trattamento, come il suddetto Fornitore, deve assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Responsabile o Responsabile iniziale del trattamento);
  - il Fornitore dichiara di avere piena conoscenza della suddetta normativa e di essere in grado di esercitare il ruolo di Responsabile del trattamento, con impegno ad osservare e far osservare, per quanto di propria competenza sul trattamento, la normativa in questione ed i relativi decreti attuativi, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di Controllo) e quanto stabilito nel presente atto;
- Tutto ciò premesso, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, quale Titolare del Trattamento, e ....., quale Responsabile del trattamento, stabiliscono, di comune accordo, le seguenti pattuizioni.

### Art. 1

*(Autorizzazione e limiti del trattamento)*

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Titolare del trattamento, con il presente atto, autorizza il Fornitore, ovvero il Responsabile del trattamento, ad effettuare il trattamento, con utilizzo:
  - a) in via principale, di soli dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
  - b) in via subordinata, soli dati personali, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati anonimi;
  - c) in ultima ipotesi, anche dati personali particolari, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati personali e;
3. dei dati nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza per dare esecuzione al servizio, con divieto di utilizzazione per finalità diverse, salvo ulteriore finalità imposte dalla legge.
4. Non è consentita la diffusione di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona mentre la comunicazione e diffusione di altri dati personali e particolari (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una

persona fisica) è consentita solo a condizione che tali operazioni siano previste da specifiche disposizioni di legge, da altre specifiche pattuizioni relative al servizio affidato o da altra successiva pattuizione.

Art. 2

*(Obblighi del Responsabile del trattamento)*

1. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza della sopra citata normativa sulla protezione dei dati personali e del presente atto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla medesima normativa, fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.
2. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, assicura che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
  - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
  - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
3. Il Responsabile assume l'impegno di applicare le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:
  - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
  - l'accesso fisico o informatico (mediante credenziali informatiche) ai dati personali a soli incaricati del trattamento (anche a quelli designati dal Titolare) e solo se tale accesso sia strettamente necessario per consentirgli di adempiere ai compiti loro assegnati .
4. Il Responsabile, relativamente alle persone fisiche di cui si avvale nel fornire il servizio affidatogli, si impegna:
  - a. ad autorizzare, per iscritto, a compiere operazioni di trattamento soli incaricati che si siano impegnati, per iscritto, all'obbligo di riservatezza e/o assicura che gli stessi abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
  - b. ad impartire istruzioni sul corretto trattamento nonché a vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
  - c. se l'accesso è da consentire a particolari incaricati (persone fisiche con compiti di Amministratore di Sistema), al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009). Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo;
5. Il Responsabile, nel caso in cui sia prevista la raccolta dati pertinenti e necessari per l'esecuzione del servizio, si impegna a fornire agli interessati (utenti del servizio) l'informativa sul trattamento dei dati personali (esplicitandovi gli estremi identificati del Responsabile e del Titolare per il cui conto è effettuato il trattamento) e, se del caso, , acquisire da essi la debita autorizzazione al trattamento (consenso).
6. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo e/o al suo Responsabile per la protezione dei dati personali, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi



incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite al Titolare a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

7. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo ed ogni altra notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario e, senza ingiustificato ritardo, di qualsivoglia violazione di dati personali e dell'eventuale nomina di sub-responsabili di cui al successivo articolo.
8. Il Responsabile ha facoltà di consultare il Responsabile per la protezione dei dati personali del Titolare per ogni questione relativa al trattamento di propria competenza.

#### Art. 3

##### *(Sub-responsabili del trattamento in Italia)*

1. Se consentito il subappalto dalla Convenzione/Contratto per l'affidamento del servizio, col presente atto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile iniziale del trattamento a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del Servizio.
2. Nel caso in cui il Responsabile iniziale del trattamento faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla succitata normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile iniziale del trattamento si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descrive analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare al Responsabile ai sensi della normativa vigente, del presente atto e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.
3. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.
4. Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Cliente di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub-responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

#### Art. 4

##### *(Sub-responsabili del trattamento all'estero)*

5. Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo, il Responsabile si impegna, a stipulare con eventuali subfornitori o società della medesima Holding (controllante o operative) di cui fa parte, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali adottate dalla stessa Commissione Europea. L'elenco delle decisioni di adeguatezza e delle clausole contrattuali, al riguardo, utilizzabili, sono reperibili sul seguente link: <http://garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#2> ). In ogni caso, fermo restando quanto stabilito nel comma 3 del precedente articolo, il Responsabile assume anche l'impegno a dare contezza delle clausole contrattuali concluse e/o, in caso l'esecuzione del servizio preveda raccolta di dati ai sensi del comma 5 dell'art. 2, dell'apposita deroga (ulteriore consenso, specifico da parte dell'interessato al trasferimento).



6. Rimane a carico del Titolare la richiesta del consenso sia al trattamento sia al trasferimento dei dati all'estero nel caso in cui alla raccolta dati debba provvedere il Titolare e se ciò è stabilito dalla Convenzione/contratto di affidamento del servizio.

Art. 5

*(Cessazione del trattamento)*

1. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del Servizio, il Responsabile a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo sarà tenuto:
  - a) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure (ii) provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.
  - b) Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della succitata dichiarazione.
2. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del trattamento e loro riutilizzo, anche in costanza del rapporto in essere, il Responsabile si impegna ad osservare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13.10.2008 (pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008) o sue eventuali modifiche.

Art. 6

*(Sanzioni)*

1. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto sopra previsto e delle altre previsioni in materia di trattamento contenute nella Convenzione/Contratto e relativi allegati e documenti di gara, il Responsabile sarà soggetto a contestazione da parte del titolare del trattamento. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento. Il fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 3 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il titolare del trattamento non le ritenga condivisibili si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità: **(STABILIRE LE PERCENTUALI, es.:**
  - a. 0,1 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla prima inadempienza;
  - b. 0,2 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla seconda inadempienza;
  - c. 0,4 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla terza inadempienza;
  - d. 0,5 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla quarta inadempienza.
2. Per l'applicazione delle succitate penalità, come per le responsabilità, risarcimento dei danni e rimedi, vale anche quanto stabilito, in materia, dalla Convenzione/Contratto e/o da relativi allegati e/o atti di gara.

Art. 7

*(Compenso)*

3. Resta inteso tra le parti che il presente atto non comporta alcun diritto a Responsabile iniziale del trattamento ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per il trattamento, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dei rapporti con il Titolare o con eventuali sub-responsabili del trattamento.

Art. 8

*(Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla succitata normativa di protezione dei dati personali, alla Convenzione/Contratto, ai relativi allegati e documenti di gara di cui il presente documento ne forma parte integrante e sostanziale.

2. Rimangono fermi altri obblighi in materia di trattamento del Fornitore nei confronti di altro Titolare o Responsabile del trattamento se previsti dalla Convenzione/Contratto, dai relativi allegati e documenti di gara.
3. Le parti si danno reciprocamente atto di essersi informate sul trattamento dei dati che riguardano le medesime parti.

Art. 9

*(Efficacia delle pattuizioni)*

1. Le pattuizioni del presente atto avranno efficacia fintanto che sia erogato il Servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura o per legge sono destinati a permanere.

Art. 10

*Accettazione espressa clausole contrattuali*

1. Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che la sottoscrizione del presente atto vale come formale e sostanziale accettazione tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (*Autorizzazione e limiti del trattamento*), Articolo 2 (*Obblighi del Responsabile del trattamento*), Articolo 3 (*Sub-responsabili del trattamento in Italia*), Articolo 4 (*Sub-responsabili del trattamento all'estero*), Articolo 5 (*Cessazione del trattamento*), , Articolo 6 (*Sanzioni*), Articolo 7 (*Compenso*), Articolo 8 (*Rinvio*), Articolo 9 (*Efficacia delle pattuizioni*).

Roma, li .....

*Il Titolare del trattamento*  
*(Azienda Sanitaria Locale Roma 1)*  
*Dott. Angelo Tanese*

*Il Responsabile del Trattamento*  
*(Soc. ....)*

.....

.....

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

Art. 46,47,48 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.

ALL'ASL ROMA I  
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
Borgo Santo Spirito n°3  
00193 - ROMA

Oggetto: Servizio di dosimetria

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
Cod. Fisc. \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;  
nella qualità di \_\_\_\_\_  
dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
e sede amministrativa in \_\_\_\_\_  
con codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
codice attività n. \_\_\_\_\_  
Ufficio delle Entrate competente: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_  
Concessionario Riscossione Tributi competente: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_  
Provincia competente: \_\_\_\_\_; fax: \_\_\_\_\_  
Cancelleria fallimentare competente: \_\_\_\_\_; fax: \_\_\_\_\_  
INPS competente: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_  
INAIL competente: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_

in riferimento all'affidamento della fornitura in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali attribuite in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.i.m.

**CHIEDE**

**di partecipare alla presente gara**

A tal fine dichiara/dichiarano altresì di accettare, come previsto dall'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l'aggiudicazione, al seguente indirizzo PEC:

**email (PEC obbligatorio)**

\_\_\_\_\_

**che AI FINI DEL PRESENTE APPALTO IL REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE è (la persona indicata sarà considerata dal ns ufficio quale riferimento per tutti i passaggi/comunicazioni relativi alla presente gara)**

- ☞ Referente per la gara (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_
- ☞ Raccomandata AR: indirizzo \_\_\_\_\_
- ☞ Tel.: \_\_\_\_\_
- ☞ Tel.: cellulare \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

(firma del rappresentante legale/procuratore)

**AVVERTENZE: La domanda deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del/dei sottoscrittori.**

La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporre, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste; il modello della presente istanza di partecipazione è reso disponibile in formato Word nel link dedicato alla presente gara.

**INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03:**

**Si informa che:**

Questa Azienda U.S.L., "Titolare del trattamento dei dati", ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa, ai sensi dell'Art.13 della richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali:

- a) dati identificativi;
- b) altri eventuali dati personali quali quelli economici risultanti da documentazione afferente situazioni di bilancio o emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle normative D.Lgs 338/92 e s.i.m.;
- c) dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice sono oggetto di trattamento da parte del Titolare a mezzo del Responsabile dell' U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi di questa Azienda.

Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt. 3 (Necessità) e 11) (liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, conservazione per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del "Codice in materia di protezione di dati personali "di cui al D.Lgs. 196/2003, con modalità sia manuale sia informatizzata, mediante il loro inserimento negli archivi correnti ad accesso controllato/selezionato (contenenti documenti cartacei) sia nelle banche dati su p.c. la cui titolarità è in capo alle Unità Operative Complesse citate.

Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni relative alle procedure di gara pubblica o trattative private per acquisti di beni e servizi ovvero afferenti agli appalti di lavori pubblici secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. I dati sono trattati infine allo scopo della liquidazione e del pagamento delle fatture a saldo delle forniture servite. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione alla gara, e in fase successiva, dopo la gara, l'eventuale non rispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, comporta la decadenza dal diritto di aggiudicazione della gara, salvo più gravi provvedimenti d'ufficio.

I dati relativi ai fornitori e Ditte risultate aggiudicatarie di gare, potranno essere comunicati nell'ambito delle U.O. "Acquisti Beni e Servizi", "Attività Tecniche, Patrimoniali ed Economiche" "Contabilità Generale" o ad altri Uffici amministrativi dell'Azienda, per finalità comunque connesse alla conclusione del procedimento.

Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare:

- 1 - All'Ufficio Territoriale del Governo;
- 2 - All'ANAC (Autorità anticorruzione), per quanto stabilito dalla legge;
- 3 - All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti;
- 4 - A soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90 e s.i.m..

I dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi.

Al fine di potere continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le finalità e con le modalità indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Codice in oggetto, ma non è necessario il consenso degli operatori economici.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'Art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli interessati.

Il **Titolare** del trattamento dei dati è l'Azienda ASL Roma 1, in persona del suo Legale Rappresentante Direttore Generale *pro tempore* con sede in Borgo Santo Spirito, 3, Roma.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati è visionabile presso l'U.O.C. "Affari Generali e Legali".

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto **AUTORIZZA** l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini indicati nella informativa sopra riportata.

(firma del dichiarante)



Servizio Dosimetria - Offerta Economica

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE						
#	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	Marca	Codice Articolato Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale (Qtà x Prezzo Unitario)	CND
1	dosimetri per il corpo intero, dei quali n. 30 anonimi	PZ	13.500						
2	dosimetri per le estremità (bracciali), dei quali n. 20 anonimi	PZ	3.600						
3	dosimetri per il cristallino con un rivelatore	PZ	5.400						
4	Costo al pezzo per i dosimetri non restituiti	PZ	100						
5	Rivelatori per il Radon del tipo passivo a tracce CR 39.	PZ	720						

**Totale Fornitura**

.....